



# COMUNE di MONTE ROMANO

PROVINCIA di VITERBO

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 20/09/2011

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**1.1.** Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Monte Romano assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I° grado, che abitano in zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico.

**1.2.** Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta suddivisi in zone e tenuto conto della capienza degli scuolabus ed in relazione ai diversi orari di entrata e uscita dalle scuole, secondo le modalità del successivo articolo 2.

**1.3.** Non è garantito il servizio di trasporto degli alunni con accompagnatore.

**1.4** L'Amministrazione, se necessario, ha la facoltà di integrare gli strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto dello scuolabus ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

**1.6.** In caso di uscite scolastiche anticipate (per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente etc.) potrà non essere assicurato il servizio di trasporto.

**1.7.** In caso di cause di forza maggiore, quali ad esempio abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.

**1.8.** Per quanto concerne le uscite didattiche, l'Ufficio comunale competente si riserva di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.

**1.9.** Durante le ferie scolastiche gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati.

### Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

**2.1.** Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie.

**2.2.** I punti di raccolta sono stabiliti dagli uffici comunali, tenuto conto degli indirizzi di residenza degli utenti e della pericolosità dei luoghi, fermo restando che:

a) non potranno essere percorse strade private;

b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;

c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

**2.3.** Le fermate all'interno dei centri abitati dovranno distare tra loro non meno di m.250 e al di fuori dei centri abitati non meno di m.500, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.

**2.4.** E' facoltà degli uffici comunali competenti stabilire, previa adeguata informativa alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

**2.5.** Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata

all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

### **Art. 3 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

**3.1.** Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

**3.2.** Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

**3.3.** Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

**3.4.** Tutti i danneggiamenti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

**3.5.** L'Amministrazione comunale non ha responsabilità per eventuali accadimenti che dovessero subire gli utenti (intesi come soggetto attivi e passivi rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

**3.6.** E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale o ad un delegato, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso a meno che non venga autorizzato l'autista a far scendere il minore senza la presenza di alcuno alla fermata. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

**3.7.** Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare e non sia stata autorizzata la discesa dello studente, quest'ultimo dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso la sede comunale.

### **Art. 4 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI**

**4.1.** In assenza di assistenti, gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

**4.2.** Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

**4.3.** Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

### **Art. 5 RICHIAMI E CONTROLLI**

**5.1.** In assenza di assistenti l'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'ufficio comunale competente coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 8.

## **Art. 6 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI**

**6.1.** I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

**6.2.** La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto e durante l'attesa presso la fermata.

## **Art. 7 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO**

**7.1.** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.2, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

## **Art. 8 SANZIONI**

**8.1.** Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'ufficio comunale competente applicherà i seguenti provvedimenti:

**a)** richiamo verbale;

**b)** avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 3. e all'art. 6.;

**c)** sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui ai commi 3.6., 3.7. - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

**8.2.** Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto.

**8.3.** L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3.6. e 3.7. e all'art. 6 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti b. e c. di questo medesimo articolo.

## **Art. 9 DATI PERSONALI E SENSIBILI**

**9.1.** L'Amministrazione Comunale e gli uffici interessati del Comune di Monte Romano utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

**9.2.** Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche ad una eventuale ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

**9.3.** Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

## **Art. 10 RIFERIMENTI NORMATIVI**

**10.1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

**11.2.** Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.